



COMUNE DI GATTATICO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Cervi, 34
CAP 42043
Tel. 0522-477912
Fax 0522-678794
E-mail
municipio@comune.gattatico.re.it

REGOLAMENTO

COMUNALE DI

POLIZIA MORTUARIA

E CIMITERIALE

DELIBERA C.C. N° 55 DEL 06.11.1992 INTEGRATO E MODIFICATO
CON C.C. N° 81 DEL 20.12.1994 E C.C. N° 11 DEL 14.02.1998.
MODIFICATO CON DEL. C.C. N° 10 DEL 9.03.2004
MODIFICATO CON DEL. CC N° 16 DEL 07.03.2005
INTEGRAZIONE CON DEL. C.C. N. 65 DEL 28/11/2012
MODIFICATO CON DEL. C.C. N. 9 DEL 23/02/2017
MODIFICATO CON DEL. C.C. N° 12 DEL 21/03/2022

CAPO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

ART. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere pareti con uno spessore non inferiore a mm 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, a 1,5 mm se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 3 centimetri.

ART. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno e torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

ART. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n° 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

ART. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del Servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è fatto a cura e spese della famiglia interessata.

ART. 12

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo - custode del cimitero.
2. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. n° 285/1990.

ART. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20 quando si tratti di malattie infettive - diffuse di cui all'allegato elenco citato nel primo capoverso.

ART. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione del defunto al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
2. Devono svolgersi in giorni non domenicali nel rispetto degli orari di apertura del cimitero al pubblico.

ART. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.
2. Sono a carico del Comune le spese relative:
 - alla cremazione;
 - al trasporto della salma fino all'area crematoria più vicina;
 - alla cassa funeraria (se la famiglia non richiede per il defunto trattamenti speciali);solo per persone indigenti, ai sensi della legge n° 26 del 28.02.2001, art. 1, comma 7 bis.

ART. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra, si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso in base all'art.19 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

ART. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n° 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n° 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

ART. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al necroforo custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.L.

ART. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito un territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

ART. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III

INUMAZIONI

ART. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, vengono così individuati :

a) Cimitero di Praticello – settori sud/ovest e sud/est;

b) Cimitero di Nocetolo – settore nord (a sx dell'ingresso);

Nei cimiteri delle frazioni di Taneto, Olmo e Gattatico non si prevedono aree destinate alla sepoltura per inumazione.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza interruzione di continuità.

3. Ogni cimitero deve disporre di un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri dei cremandi "Delibera C.C. n° 11/98".

Nelle more dell'individuazione e realizzazione di un'apposita area all'interno del cimitero del capoluogo, destinata alla conservazione in perpetuo delle ceneri dei cremandi, attualmente è previsto lo spargimento delle ceneri in area demaniale (torrente Enza).

ART. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 29

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le spese inerenti lo scavo e la colmatura del terreno saranno poste a carico dei familiari.

ART. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere la loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato.

ART. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2 cm.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm 20 in cm 20 ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di cm 40 in cm 40.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde e braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, etc...

ART. 34

Sulle sepolture private ad inumazione nel campo santo, è consentito di deporre corone e vasi contenenti fiori esclusivamente e limitatamente al momento della inumazione e in occasione della Commemorazione dei Santi e dei Defunti. E' vietato nel modo più assoluto di coltivare piccole aiuole o piantare arbusti di ogni genere sia sul campo comune che a ridosso del monumentino o del tempietto verticale.

In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e allo sradicamento, con addebito della spesa a carico delle famiglie interessate. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso solo il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo purché contenuti entro le misure e le dimensioni indicate nell'allegato "A". Su di essi è consentito apporre qualsiasi tipo di accessorio (portalampada, portafotografia, portafiori).

2. Decorsi 10 anni dalla inumazione, il Comune provvederà d'ufficio alla esumazione delle salme, previa comunicazione di preavviso ai familiari direttamente interessati.

I ricordi di cui al 1° comma, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune, se non vengono ritirati dai familiari.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV

TUMULAZIONI

ART. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di :

a) aree per tombe di famiglia di varia tipologia (come da allegato B) fino alla profondità massima di mt. 2.70 (e comunque non oltre il livello della falda acquifera) corrispondente a tre loculi;

b) aree per cappelle gentilizie;

- c) depositi singoli (tombe individuali);
- d) loculi;
- e) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

ART. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) - b) - c) - d) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

ART. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente e le spese di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale "delibera C.C. n° 11/98".

ART. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, a chiunque altro i concessionari decidessero di tumularvi, salvo limiti degli spazi "delibera C.C. n° 11/98".

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree di sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di speculazione o di lucro. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente richiedente la concessione fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari e che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal comma 2 dell'art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

1bis. I depositi predisposti a contenere più feretri su diversi piani, potranno essere utilizzati dal concessionario, fino all'esaurimento senza possibilità di estumulazione alcuna. Trascorsi 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si procederà alla estumulazione di tutti i feretri contenuti nel deposito trasformando lo stesso in deposito singolo (ai sensi dell'art. 42, comma 1 del R.C. vigente) "delibera C.C. n° 11/98".

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

ART. 42

1. Le nicchie, i depositi singoli ed i loculi possono contenere un solo feretro "delibera C.C. n° 81/94".

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, nonché ai discendenti, ascendenti e affini della stessa.

3. Il diritto di concessione di loculi e depositi singoli ha durata **di 30 anni** dalla data della stipula del contratto.

Il diritto di concessione si perfeziona con l'avvenuto pagamento della concessione stessa.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo/deposito facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata agli eredi/familiari più prossimi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza oppure di richiedere per iscritto l'estumulazione delle salme, ove sia possibile, con riduzione, eventuale cremazione o inumazione e collocazione dei resti in luogo prescelto dai richiedenti (ossario comune, celletta ossario, loculo, deposito, ecc.).

5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

ART. 42/BIS

Il Responsabile di Settore, previa richiesta di parte interessata, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, nei seguenti casi:

- a) quando i feretri hanno diritto di sepoltura in tumulazioni per tombe/depositi e cappelle di famiglia, per cui è già stata chiesta la concessione di un'area di terreno;
- b) quando si tratti di spostamento temporaneo del feretro per eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di opere a cui è tenuta l'Amministrazione Comunale;
- c) quando non ci sia la necessaria disponibilità di loculi.

L'occupazione provvisoria prevista nel comma precedente non può avere una durata superiore a dodici mesi o comunque superiore a quella impiegata dal Comune per la costruzione di nuovi loculi o dal privato per l'ultimazione della tomba/deposito/cappella di famiglia.

Nei casi in cui alla lettera a) del 1° comma del presente articolo, a carico dei richiedenti sono dovuti eventuali diritti di tumulazione nella sepoltura provvisoria e tutte le spese inerenti alla traslazione dei feretri per la sistemazione definitiva, mentre nei casi b) e c) le spese sono a carico del Comune.

ART. 43

1. Ai concessionari di due o più loculi o nicchie attigue non è più consentito di collegare le stesse con una unica lapide alterando la struttura del reticolo in cemento armato, fatta salva la possibilità di rivestire la parete comune con lastra di marmo "delibera C.C. n° 11/98".

2. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo avere chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

ART. 44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L. ed eventualmente sottoposti al preventivo parere della Commissione per la Qualità

Architettonica e il Paesaggio. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe saranno oggetto di verifica da parte di personale dell'Ufficio Tecnico Comunale allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

ART. 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

ART. 46

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART. 47

1. La concessione di aree per la costruzione di nuove tombe di famiglia o cappelline monumentali ha una durata di anni 50, salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perché consti sempre l'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento e della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si

rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere racchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, etc..., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficiale Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Gli avanzi degli indumenti, casse, etc... costituiscono rifiuto speciale e come tale devono essere trattati con oneri a carico del Comune.

ART. 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

ART. 54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 82 del presente Regolamento.

ART. 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla

presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 56

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa da imballo, preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra del feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua da calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma, ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato al termine del servizio.

ART. 57

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto di privati, le spese inerenti l'assistenza e la posa saranno a carico dei familiari.

ART. 58

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

ART. 59

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 60

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario.

ART. 61

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 62

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali, od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 63

1. Le autopsie saranno regolate dalle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 64

1. L'imbalsamazione del cadavere sarà regolata dalle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 65

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n° 185.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 66

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti al di fuori del Comune.

ART. 67

1. Il cimitero del capoluogo comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) una camera mortuaria adibita alla collocazione temporanea di feretri;
- d) una cappella monumentale;
- e) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- f) un ossario;
- g) un colombario su due livelli (in parte).

ART. 68

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal necroforo - custode.

ART. 69

1. Il necroforo custode, il quale è responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6

- del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 70

1. Il necroforo - custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato al trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) esegue la pulizia ordinaria interna ed esterna del cimitero;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murarie, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini e atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, lo sfalcio dell'erba sull'area pubblica, la regolarizzazione delle piante delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che siano preparate le fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo.

CAPO VIII

NORME DI SERVIZIO

ART. 71

1. Speciale incarico degli inservienti e manovali, è quello delle tumulazioni ed esumazioni di cadaveri.
2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse e deportarli nelle celle murarie, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno,

esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

3. Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

4. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

ART. 72

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:

a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, etc....

b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

2. Il custode - necroforo, o suo sostituto, nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa e porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

ART. 74

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo - custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo, senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 75

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla precedente esumazione.

ART. 76

1. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di mt. 0.50 che separeranno fossa da fossa.

2. Alla manutenzione dei vialetti di cui sopra (compreso lo sfalcio dell'erba) provvede personale incaricato del Comune.

ART. 77

1. E' stretto dovere del custode - necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che a lui venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le nuove scavando le fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.

3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n° 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 78

1. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

2. Decorsi sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa diventerà di proprietà del Comune.

CAPO IX

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 79

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 80

1. Qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. E' fatto divieto entrare nei cimiteri per lavori di piccola manutenzione, costruzione di tombe di famiglia, posa di lapidi, restauri ecc.... senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. L'eventuale cantiere di lavoro dovrà essere mantenuto in ordine senza creare intralci e arrecare danni a manufatti privati e comunali, non si dovranno creare depositi sulle aree e tombe vicine e i materiali di scavo e demolizione dovranno essere immediatamente allontanati dal cimitero a cura e spese della famiglia interessata.

3. Nel caso di costruzione di tombe di famiglia o di cappelle gentilizie, a corredo dell'autorizzazione ad eseguire i lavori, dovrà essere costituito un deposito cauzionale di € 5.000,00 (cinquemila euro) a garanzia dell'esatta osservanza delle norme di cui sopra. La stessa sarà restituita entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, sempreché non siano stati arrecati danni alle tombe vicine. Nel caso, la fidejussione garantirà il soggetto danneggiato per il ripristino successivo.

4. Entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori dovranno essere allontanati tutti i materiali residui e le attrezzature del cantiere.

ART. 81

1. Il viale centrale, come i laterali, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e a cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 82

1. Ogni coltivazione di piccole aiuole, cespugli o arbusti in genere sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 83

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.... mentre sarà loro obbligo tenere nel migliore ordine i sentieri e gli interstizi tra tomba e tomba.

ART. 84

1. Il piano di calpestio dei portici antistanti i colombari sono destinati al pubblico transito e pertanto non potranno essere occupati con arredi di varia natura, sedie o panche, ecc....

2. E' altresì vietato collocare vasi o lasciare qualsiasi altra cosa sul pavimento ad eccezione delle corone e dei fiori che seguono il corteo. Questi ultimi saranno rimossi dal personale di servizio trascorsi 5 o 6 giorni.

3. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

ART. 85

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 86

1. Qualunque asportazione di materiale o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ART. 87

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc.... com'è proibito di eseguire

qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 88

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 89

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode od altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X

CONTRAVVENZIONI

ART. 90

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n° 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n° 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 91

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265.

ART. 92

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

